

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello, in materia pensionistica, iscritti al **n. 60755** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 180 del 27.9.2022;

promossi da:

XXX, c.f.: XXX nato a XXX e residente XXX rappresentato e difeso dall' Avv. Flavio

Vincenzo Ponte, c.f.: PNTFVV77D15F205E; p.e.c.: avvflavioponte@pec.teamcare.it; f.a.x. 0984/398254, il quale indica, ai fini dell'elezione di domicilio, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- Appellante principale -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in p.l.r.p.t., Sede Provinciale di Cosenza, Piazza Loreto, n. 22/A rappresentato e difeso nel procedimento di primo grado dagli Avv.ti Angela Maria Laganà (avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it), Giacinto Greco (avv.giacinto.greco@postacert.inps.gov.it), Francesco Muscari Tomaioli (avv.francesco.muscaritomaioli@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Tommaso Campanella, presso la sede Advocatura INPS;

-Appellato-

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, codice fiscale 80078750587, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.: PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

- Appellante incidentale -

contro

XXXX XXXX XXXX, rappresentato e

difeso dall'avv. Flavio Vincenzo Ponte, c.f.: PNTFVV77D15F205E; p.e.c.:
avvflavioponte@pec.teamcare.it;

- *Appellato incidentale*-

VISTI gli atti di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avvocato Francesco Mambrini, per delega orale dell'Avvocato Vincenzo Flavio Ponte, per XXX
XXX, e l'Avvocato Sergio Preden, per l'INPS.

FATTO

1. Genise Ferdinando Francesco proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Calabria rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in accoglimento del presente ricorso, accogliere le seguenti conclusioni e, quindi*

*- previa la **sospensione** degli effetti della comunicazione INPS del 19/03/2021 e la **sospensione** delle trattenute disposte e attualmente in essere, **in via principale**, dichiarare nulla/illegittima ovvero revocare ovvero annullare la comunicazione con la quale è stata emanata la rideterminazione del trattamento pensionistico e il contestuale recupero di somme già corrisposte nel periodo 2010/2021, ovvero, **in subordine**, di applicare correttamente l'art. 72, l. 388/2000 stante lo svolgimento di lavoro autonomo (cumulo nella misura del 70%);*

*- **condannare** l'INPS, in p.l.r.p.l., alla restituzione delle somme recuperate*

illegittimamente, maggiorate degli interessi legali dalle trattenute fino alla restituzione.

Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forf. da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”.

Il ricorrente rappresentava che, in data 19.3.2021, l'INPS aveva comunicato il recupero di somme percepite e non dovute sulla pensione cat. 223/IOCPS n. 07797936 n. iscrizione 60070335 per *“cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoratore dipendente”*, con rideterminazione a decorrere dal 1.5.2021, essendo emerso che il pensionato era titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, diverso dalla pensione, e che tali redditi erano *“cumulabili nella misura del 50%”* con la pensione, provvedendo, a titolo cautelativo e di acconto, *“a disporre trattenuta pari a 1/5 della somma eccedente il minimo di legge (secondo i calcoli INPS) e, quindi, per un importo pari a € 430,96 (al mese)”*.

Avverso tale provvedimento, il XXX - dopo aver proposto ricorso amministrativo in data 14.4.2021, rimasto privo di riscontro - agiva in giudizio rappresentando di essere *“attualmente Medico Specialista Ambulatoriale presso l'ASP di Cosenza a 38 ore settimanali”*, in forza di un rapporto contrattuale di tipo convenzionale riconducibile all'area del lavoro autonomo, alla disciplina dell'art. 8, d.lgs. n. 502/1992 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali) e dell'art. 2 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali esercitano un'attività convenzionale, in regime di para-subordinazione nell'ambito

dell'organizzazione del SSN.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente rappresentava che, dal 13.3.2008 al 31.3.2013 (e, quindi, anche successivamente alla dispensa dal servizio e alla erogazione della pensione del 25.2.2010), era stato membro e presidente di Commissione per le invalidità civili e le invalidità pensionabili Inps, presso il Centro medico-legale Inps di Cosenza e che, dunque, lo stesso INPS aveva pagato le sue prestazioni quale professionista lavoratore autonomo.

Inoltre, il ricorrente versava (per il tramite del sostituto d'imposta) i contributi all'ENPAM – specialisti, essendo regolarmente iscritto all'Albo.

Nel merito, poi, il XXX deduceva di essere titolare non di una “normale” pensione di invalidità, ma di un trattamento riconducibile alla legge n. 379/1955, alla legge n. 274/1991, all'art. 129 del d.P.R. n. 3/1957 e all'art. 130 del d.P.R. n. 1092/1973 e non alla c.d. “Riforma Dini”, essendo, il trattamento pensionistico, derivato da causa di servizio, a seguito di infortunio *in itinere*, e, quindi, avente natura risarcitoria; circostanza, questa, nota all'INPS che, nel 2014, aveva “*comunicato al dott. Genise la possibilità di svolgere attività lavorativa*”, con l'obbligo di versare i contributi ENPAM.

Detta comunicazione aveva fondato “*il giusto convincimento della totale cumulabilità della pensione con reddito da lavoro autonomo*” del ricorrente e, dunque, la sua buona fede.

Il ricorrente, inoltre, rappresentava di vantare complessivi 40 anni di contribuzione, che rendevano inapplicabile il divieto di cumulo, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 72 della l. n. 388 del 2000 e nell'art. 150, del d.l. n. 34 del 2020.

La richiesta di recupero, poi, si poneva in contrasto con il principio di

irripetibilità delle somme corrisposte per errore ed incassate in buona fede, ai sensi dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989, risultando, peraltro, maturata la decadenza prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, per procedere al recupero dell'indebito, nonché intervenuta la prescrizione.

2. L'INPS si costituiva nel giudizio di primo grado rappresentando che, nonostante le modifiche normative, con riguardo al caso di specie, era rimasto invariato il regime di cumulo (50 per cento della parte eccedente il minimo) delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 10, del d.lgs. n. 503 del 1992 e (70 per cento della parte eccedente il minimo), ai sensi dell' art. 72, della legge n. 388 del 2000 con i redditi da lavoro autonomo, così come interpretati dalla nota operativa n. 45 del 28 novembre 2008 dell'INPDAP secondo cui *«nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”»*.

L'Istituto evidenziava che XXX è titolare di *“pensione ordinaria diretta di inabilità”*, liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 25.2.2010, essendo stata riconosciuta l'inidoneità in modo permanente a svolgere proficua prestazione professionale della dirigenza medica ospedaliera.

Da alcune verifiche, era emerso che il ricorrente svolgeva attività lavorativa in favore dell'ASP di Cosenza e che, negli anni dal 2011 al 2019 (come da

Modelli di dichiarazione redditi PF 2012/2020), aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente (*cfr.* quadro RC di tutte le dichiarazioni riportando ivi, oltre al reddito da pensione, anche quello percepito dall'Asp).

Tanto risulterebbe in contrasto con la tesi che si trattasse di attività di lavoro autonomo e trovando, dunque, piena applicazione l'art. 10 sulla non cumulabilità per la parte eccedente l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi. In ogni caso, l'Istituto rilevava che, ove pure si trattasse di lavoro autonomo, comunque, la disciplina di riferimento sarebbe l'art. 72, che prevede il cumulo nella misura del 70 per cento, e non l'art. 130 del d.P.R. n. 1092/73, che riguarda fattispecie differenti.

Secondo l'Istituto, inoltre, vertendosi nel caso di trattamento di invalidità e non di anzianità, non troverebbe applicazione la disciplina di cui agli articoli 52 della l. n. 88/89 e 13 della l. n. 412/91, invocata da parte ricorrente. Di talché, neppure sarebbe pertinente l'eccezione di decadenza; mentre, rileverebbe, ai fini prescrizione, il principio generale dell'art. 2033 c.c.

Concludeva, pertanto, l'INPS, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda e, subordinatamente, di infondatezza, con vittoria di spese e competenze.

3. Con ordinanza n. 29/2022, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria rigettava l'istanza cautelare, per difetto del *periculum in mora* e, poi, con la sentenza n. 180 del 2022, accoglieva il ricorso, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il giudice di prime cure evidenziava la non pertinenza della

disciplina normativa individuata dal ricorrente per sostenere la non cumulabilità dei redditi, considerato che l'art. 130 del d.P.R. n. 1092/1973 attiene alle ipotesi di pensione normale diretta.

Nel caso di specie, invece, trova applicazione la previsione generale dell'art. 10, del d.lgs. n. 503/1992, secondo cui *“le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità [...] non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi”*.

Quindi, considerato che il ricorrente risulta titolare di una pensione ordinaria diretta di inabilità per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, non ricorre l'ipotesi di incumulabilità dei redditi sostenuta nel ricorso. La nota operativa dell'INPDAP n. 45 del 28 novembre 2008 chiarisce, infatti, che *«L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72,*

comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)”.

Secondo il primo giudice, non trovano neppure applicazione l’invocata previsione dell’art. 52 della l. n. 88/1989 e dell’art. 13 della l. n. 412/1991 relative ai pensionati del settore privato; mentre, nel caso in esame, si tratta di un pensionato del settore pubblico, rispetto al quale opera la previsione generale dell’art. 2033 c.c.

Con riguardo alla domanda subordinata, il giudice di prime cure evidenziava la circostanza che, per l’attività svolta dal ricorrente, sono state operate, da parte dell’ASP, le ritenute previdenziali ENPAM.

Lo stesso INPS, nel 2012, per attività svolta, certificava i compensi corrisposti e le relative ritenute, operate ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600/73.

Sulla base di tali elementi, ai fini previdenziali, il rapporto in essere tra il ricorrente e l’ASP era da ritenersi di lavoro autonomo, con conseguente applicabilità delle regole sul cumulo contenute nell’art. 72, comma 2, della l. n. 388/2000.

La Sezione territoriale, quindi, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, ritenendo “assorbite le altre questioni”.

4. Avverso la predetta sentenza n. 180 del 2022, proponeva appello il XXX, che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, censurava la pronuncia impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile l’art. 10 del d.lgs. n. 503 del 1992, invece dell’art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza tenere nella debita considerazione la connotazione eminentemente risarcitoria

del trattamento pensionistico in godimento.

Con il secondo motivo, ribadiva l'applicabilità dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989, in luogo della disciplina generale dettata dall'art. 2033 c.c.; applicabilità da cui conseguirebbe la irripetibilità delle somme già corrisposte.

Evidenziava, comunque, che l'INPS aveva tutti i dati concernenti la posizione dell'appellante e, pertanto, andavano anche considerati il legittimo affidamento e la buona fede dello stesso.

In ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina generale dettata dall'art. 2033 c.c., il principio della ripetibilità dell'indebito andava temperato con la regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di un trattamento che assicuri un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi avere riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell'errore che ha portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, dell'entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità.

Inoltre, la ripetizione non poteva che avvenire al netto di quanto effettivamente percepito e non al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, come, secondo l'appellante, pretenderebbe l'INPS.

Con il terzo motivo, l'appellante evidenziava l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto recuperato; questione che non avrebbe potuto ritenersi assorbita.

Rassegnava, quindi, l'appellante principale, le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Centrale di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare il diritto del Dott. XXX al godimento del trattamento pensionistico nella misura già erogata dall'INPS nel periodo dal 25/10/2010 ad aprile 2021, con conseguente condanna dell'INPS, in p.l.r.p.t., alla restituzione di quanto ad oggi illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali dalle singole trattenute fino alla restituzione.”*.

5. Avverso la medesima sentenza, l'INPS proponeva appello incidentale. L'Istituto, a contestazione dell'appello principale, ribadiva che il trattamento pensionistico goduto dall'appellante principale era pacificamente erogato dalla Gestione pubblica, trattandosi di un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e, pertanto, non era assoggettato alla normativa attinente alle pensioni AGO, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.

Del tutto inconferenti erano, quindi, i richiami, contenuti ancora in atto di appello, alla disciplina dell'indebito pensionistico per le pensioni erogate dall'AGO (art. 52 della l. n. 88/1989, in particolare) e alla relativa giurisprudenza, di merito e di legittimità, nonché all'art. 130 del d.P.R. n. 1092/1973, il cui disposto era stato ritenuto inconferente in primo grado, con motivazione non efficacemente contrastata da controparte.

Secondo l'Istituto, sarebbe inconferente l'argomentazione secondo cui la pensione in godimento dell'appellante ha una connotazione risarcitoria, poiché ciò non sarebbe sufficiente ad escludere che il trattamento previdenziale è da considerare una pensione di inabilità e che va sottoposto alla relativa disciplina, anche con riguardo al cumulo.

Ove, peraltro, la nota INPS, riportata in atto di appello (pag. VII), nulla dice in punto di cumulabilità del trattamento previdenziale con l'attività lavorativa, il cui svolgimento effettivo era comunque onere di controparte segnalare all'Ente, onde permettere la corretta individuazione del rateo di pensione dovuto.

Peraltro, dall'applicazione del citato art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, deriverebbe, altrettanto pacificamente, l'obbligo del pensionato di comunicare all'Ente la percezione del reddito da lavoro, onde permettere di operare la corretta trattenuta sulla pensione (commi 3, 4 e 4-bis del ripetuto art. 10).

In mancanza dell'adempimento di tale obbligo da parte del pensionato, non sarebbe possibile invocare proficuamente l'affidamento in buona fede, che, peraltro, stante l'inapplicabilità delle norme sull'indebito pensionistico in AGO, sarebbe comunque irrilevante.

Infine, l'Istituto previdenziale evidenziava come l'obbligo di comunicazione non sarebbe escluso, nel caso in cui il pensionato percepisca redditi anche dal medesimo ente che eroga la pensione, anche considerato che lo stesso non percepisce solo redditi dall'INPS, avendo anche un rapporto di lavoro in essere con la Azienda sanitaria.

Tanto premesso, l'Istituto proponeva appello, in via incidentale autonoma, deducendo, con un unico motivo, la *“Violazione dell’art. 10 del d. lgs. n. 503/1992, nonché dell’art. 72, comma 2, l. n. 388/2000 – inquadramento dell’attività lavorativa svolta dal pensionato quale lavoro autonomo – contraddittorietà con le risultanze in atti – mancata valutazione di quanto dichiarato dal pensionato all’Agenzia delle Entrate”*.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda subordinata di XXX,

ritenendo che l'attività svolta dal pensionato in favore dell'ASP di Cosenza fosse di natura autonoma e, di conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 72, c. 2, aveva dichiarato la cumulabilità della pensione nei limiti del 70% della parte eccedente il minimo.

Secondo l'appellante incidentale, tale conclusione risulterebbe censurabile, non avendo, il primo giudice, valutato quanto risultava in atti ed in particolare, che il XXX svolgeva attività lavorativa in favore dell'ASP di Cosenza, con l'incarico di Specialista Ambulatoriale a rapporto convenzionale, soggetto a contribuzione EMPAM sin dal 5.11.2010 e che, da verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, si era appreso che, negli anni dal 2011 al 2019, aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente.

Sicché l'affermazione difensiva incentrata sulla circostanza che l'attività di lavoro svolto fosse di tipo autonomo sarebbe contraddetta e smentita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente medesimo, da cui risulta inequivocabilmente la produzione di redditi da lavoro dipendente o assimilati; mentre, qualora il reddito prodotto fosse stato da lavoro autonomo, avrebbe dovuto essere riportato nel quadro RE ovvero RG o RF della dichiarazione reddituale, a seconda del regime contabile o fiscale.

Ad ogni modo, secondo l'appellante incidentale, i medici specialisti ambulatoriali, esercitando un'attività convenzionale in regime di parasubordinazione, non potrebbero essere qualificati come lavoratori autonomi.

Pertanto, nell'applicare la norma in punto di cumulo della pensione, i redditi in discorso dovevano essere qualificati come da lavoro dipendente.

Concludeva, l'Istituto, per il rigetto dell'avverso gravame e per

l'accoglimento dell'appello incidentale.

6. All'udienza del 19 novembre 2025, le parti esponevano le argomentazioni già prospettate in atti e ribadivano le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. Preliminarmente, a norma dell'art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo, l'appellante principale censurava la pronuncia impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile l'art. 10 del d.lgs. n. 503 del 1992, invece dell'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza tenere nella debita considerazione la connotazione eminentemente risarcitoria del trattamento pensionistico in godimento.

Il motivo è infondato.

Il quadro normativo di riferimento è ben riassunto dalla giurisprudenza di questa Sezione ed in particolare, dalla sentenza n. 223 del 2019, secondo cui, *«Il d.P.R. 05 giugno 1965, n. 758, rubricato “Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici (...)”, ha dettato una disciplina generale, in materia di cumulo tra pensione e retribuzione, a valere per tutti (indistintamente) i dipendenti pubblici [statali e non (Corte conti, Sez. III, 478/'11, Sez. I, 349/'15, 129/'17)].*

Ai fine che ne occupa, l'art. 1 (...) del richiamato T.U., ha previsto al co. 1 che: “E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di

Regioni, di Province, di Comuni (...) di Enti o Istituzione di diritto pubblico, (...), sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra (...), nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati”.

A mente poi dell’art. 4: “Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione”. Il secondo comma esemplifica casi pratici non aventi tuttavia pretesa alcuna di esaustività.

Il successivo d.P.R. 1092 del 1973, in conformità alla natura ricognitiva di ogni testo unico, recava disposizioni che sostanzialmente ripetevano, per i dipendenti statali, le stesse norme che l’art.4 del d.P.R. 758/’65 ha stabilito per la totalità dei pubblici dipendenti (...).

In breve, anche nell’impianto del d.P.R. 1092/’73 il cumulo della pensione con un trattamento di attività è, in linea di principio, assentito ma a condizione che sia escluso ogni rapporto di derivazione della nuova attività da quella originaria che, una volta cessata, ha dato luogo a pensione, normale o privilegiata (artt. 133 e 139).

L’art. 2, del citato d.P.R., precisava comunque che “Il trattamento di quiescenza previsto dal presente Testo Unico”, come anche la disciplina sul (divieto di) cumulo in esso inserita, non era applicabile agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali, salvo il caso di rinvio della relativa disciplina pensionistica (...).

Al settore pubblico, faceva poi riscontro il settore privato con le diverse gestioni INPS, quindi l’art. 22, della legge 153/’69, che al co. 7 prevedeva che

“La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi (...)”. In detto settore (A.G.O., Gestione ordinaria, Gestione separata ecc.), non si rinvenivano però divieti di cumulo correlati alla derivazione del nuovo rapporto da quello originario che aveva dato luogo a pensione.

Il divieto di cumulo, mitigato nel tempo (ad es. dall’art. 44, della legge 289/’02), è stato espunto dal sistema solo con l’art.19 del d.l. n. 112/08, convertito dalla l. n. 133/’08.

In breve, dal gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, quelle di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva (in allora) pari o superiore a 40 anni a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, erano divenute interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive ed esonerative della medesima e della Gestione separata.

Sicché, da tale data non sussisteva alcun vincolo per il cumulo della pensione con i redditi derivanti da attività lavorativa e questo a valere solamente per i trattamenti previdenziali diretti (non quindi per i titolari delle pensioni ai superstiti), quali la pensione di vecchiaia (per limiti di età) e quella anticipata o di anzianità (per limiti di servizio).

Il divieto afferiva ancora ed esclusivamente i soli beneficiari di pensione di invalidità [in cui rientravano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità

assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 l. 274/'91), le pensioni di infermità (art. 42 del d.P.R. n. 1092/'73) e i trattamenti pensionistici di privilegio (Corte cost. 241/'16)].

Per dette tipologie di pensioni continuavano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 72, co. 2, l. 388/'00 [cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi di lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni]».

Detta giurisprudenza è stata confermata dalla successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n. 163 del 2022, che, in linea anche con la precedente pronuncia n. 364 del 2018, ha ribadito che l'art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, c. 1, dispone che “*a decorrere dal 10 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi....*”.

Come chiarito dalla citata sentenza: “*La richiamata norma è stata modificata dall' art. 72, secondo comma, della legge n. 388/2000, ma unicamente relativamente al cumulo con i redditi da lavoro autonomo essendo stata portata al 70% la misura della cumulabilità delle quote di pensione di invalidità con i redditi di lavoro autonomo. Nulla, invece, è stato innovato nel*

rapporto con i redditi da lavoro dipendente, rispetto ai quali è rimasta invariata la disciplina dettata dall' art. 10 del suddetto d.lgs. n. 503/1992, ossia la incumulabilità delle pensioni di invalidità con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento.

La disciplina del cumulo delle prestazioni di invalidità non ha subito modifiche neppure a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del d.l.n. 112/98, conv. in legge n. 133/2008 che, a decorrere dall'1 gennaio 2009, ha introdotto la totale cumulabilità dei redditi di lavoro autonomo e dipendente con le sole pensioni di anzianità (...).

La richiamata decisione (III Centr. n. 364/2018) ha, ulteriormente, statuito “Ha osservato la Corte (Costituzionale) che – se al lavoratore sia stata riconosciuta una pensione privilegiata, che è prestazione di importo maggiorato in considerazione della riduzione della capacità di produrre reddito a causa di una infermità contratta a causa di servizio allorché il pensionato inizi una attività lavorativa (autonoma o dipendente) è considerato legittimo che la sua pensione privilegiata venga ridotta e, quindi, non sia cumulabile per intero con il reddito derivante dalla nuova attività iniziata, ma subisca una riduzione, rappresentata dalla cumulabilità parziale (in misura del 70 o del 50 per cento) nel caso di cumulo rispettivamente con attività di lavoro autonomo o dipendente. Alla luce delle predette considerazioni il Collegio ritiene che la fattispecie in esame debba essere assoggettata al regime di cumulabilità solo parziale della pensione privilegiata con i redditi di lavoro subordinato nel senso che la quota della pensione privilegiata ordinaria del ricorrente eccedente l'ammontare del trattamento minimo INPS è cumulabile con i predetti redditi nella misura del

50 per cento, prevista dall' art. 10, comma 1, d.lgs. n. 503/1992".

Le linee argomentative seguite da questa Sezione con la sentenza n. 364 del 3 ottobre 2018 su richiamate, e da cui il Collegio non ha motivi di dissentire, trovano ulteriore fondamento nella decisione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 241/2016, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge n. 388/2000 e dell'art. 19 d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, concludendo per la legittimità delle limitazioni al cumulo tra pensioni di invalidità e redditi di lavoro autonomo." (Sez. III App., sent. n. 163 del 2022).

Orbene, nel caso in discussione, è incontestato che l'attuale appellante principale è titolare di una pensione ordinaria di inabilità e, quindi, non è pertinente il riferimento all'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, relativo al cumulo tra pensione normale diretta e trattamento di attività, ma è applicabile la normativa innanzi illustrata relativa alle pensioni di invalidità.

È inconferente la circostanza che il trattamento pensionistico in godimento sia connesso ad un infortunio *in itinere*, considerato che l'unico dato di rilievo, ai fini che qui occupano, è la tipologia di trattamento e non le ragioni che ne hanno consentito il riconoscimento.

Per ragioni logiche, va ora trattato l'appello incidentale dell'INPS che, con un unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile la normativa afferente al cumulo di pensione di inabilità e lavoro autonomo, invece che quella relativa al cumulo con il lavoro dipendente.

L'appello incidentale va respinto.

La natura - dipendente o autonoma - dell'attività svolta dal XXX non può

essere dedotta, come vorrebbe l'Istituto, dall'inserimento del relativo reddito in una delle caselle della dichiarazione dei redditi, ma va scrutinata sulla base dell'assetto normativo che regola la ridetta attività.

È, pertanto, del tutto inconferente, nel caso, che *“negli anni dal 2011 al 2019 (come da Modelli di dichiarazione redditi PF 2012/2020, all. 6) il Dott. Genise ha dichiarato redditi da lavoro dipendente (cfr. quadro RC di tutte le dichiarazioni riportando ivi, oltre al reddito da pensione, anche quello percepito dall'Asp). L'affermazione difensiva incentrata sulla circostanza che l'attività di lavoro svolto sia di tipo autonomo è, all'evidenza, contraddetta e smentita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente medesimo da cui risulta inequivocabilmente la produzione di redditi da lavoro dipendente o assimilati nel mentre, qualora il reddito prodotto fosse stato da lavoro autonomo come affermato, avrebbe dovuto essere riportato nel quadro RE ovvero RG o RF della dichiarazione reddituale a seconda del regime contabile o fiscale”*, ben potendo, la dichiarazione essere erronea e non essendo ammissibile che detta erroneità vincoli il giudice nella qualificazione giuridica della citata attività. D'altro canto, per l'attività in discussione è pur vero che il pensionato ha versato i contributi ENPAM.

Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure, piuttosto che fondare la decisione sulla non dirimente documentazione afferente alle dichiarazioni dei redditi, prodotta dall'Istituto, ha effettuato la valutazione fondandola sull'interpretazione dell'assetto normativo.

Valutazione che il Collegio condivide pienamente e che è supportata da costante giurisprudenza di Cassazione - Sezione Lavoro, che, da ultimo, con l'ordinanza n. 23794 del 23.8.2025, ha ribadito che *“Circa la natura del*

rapporto di lavoro dei medici convenzionati: in materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. (Cass. 29/07/2008 n. 20581).

I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della L. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.” (In termini, si vedano anche Cass. Sez. Lav., ord. 23793 del 2025; sent. n. 23641 del 2025; sent. 16929 del 2025).

L'attività di medico specialista ambulatoriale, quindi, non essendo configurabile quale lavoro dipendente, è stata correttamente ricondotta, dal

giudice di prime cure, nel novero del lavoro autonomo e, pertanto, ai sensi dell'art. 72, c. 2., della legge n. 388 del 2000, secondo cui *“A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. (...)”*, il trattamento pensionistico del XXX è cumulabile entro detti limiti con il trattamento di attività.

Tornando all'impugnazione principale, con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza di prime cure, per avere ritenuto inapplicabile l'art. 52 della l. n. 88 del 1989.

Il motivo è da respingere.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 52 della l. n. 88 del 1989, come interpretato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, trova applicazione per *“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima...”*, e, quindi, non disciplina la materia oggetto di causa (Sez. I App., sent. n. 173 del 2025; Sez. III app., sent. n. 21 del 2025; Sez. III App., sent. n. 30 del 2021; Sez. I App., sent. n. 335 del 2018).

Con il terzo motivo, l'appellante evidenziava l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto recuperato; questione che non avrebbe potuto ritenersi assorbita.

Il motivo è fondato.

In effetti, l'accoglimento, in prime cure, della domanda subordinata del ricorrente, con il riconoscimento del diritto di cumulo del proprio trattamento pensionistico *“con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento”*, invece che nella misura del 50 per cento applicata dall'Istituto previdenziale, palesava la necessità di una espressa valutazione della legittimità del recupero, così come operato in concreto dall'INPS.

Valutazione che è stata del tutto omessa.

Implicando, detta valutazione, l'esame di questioni di fatto attinenti alla sussistenza dei presupposti e della misura del recupero, pure con riguardo alla eccepita prescrizione, ai sensi dell'art. 170, c. 4, c.g.c., è necessario rimettere gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di merito sul punto e la pronuncia sulle spese del grado di appello.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando,

- riunisce gli appelli;
- accoglie parzialmente l'appello principale, nei termini di cui in motivazione;
- respinge l'appello incidentale;
- rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di merito in punto di recupero dell'indebito e per la pronuncia sulle spese del grado di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi
F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente

Depositata il 2.12.2025

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di
detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2.12.2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti private.

Roma, 2.12.2025

Il Dirigente



F.to digitalmente